COMUNE DI SCANDIANO

IV SETTORE Promozione Culturale e Attrattività del Territorio

ORDINANZA N. 259 DEL 11/11/2026

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO DI DIVIETO DELLA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI NATURA IN VETRO E DI BEVANDE IN RECIPIENTI DI ALLUMINIO E PLASTICA CHIUSI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTA CATERINA.
RETTIFICA ORD. 253/2026

IL SINDACO

Premesso che:
Il Comune di Scandiano organizza l'evento FIERA DI SANTA CATERINA nelle giornate di domenica 22, mercoledì 25 e domenica 29 novembre 2026, che prevede il posizionamento di circa 200 banchi tra ambulanti (alimentari e non alimentari) opere dell'ingegno, produttori agricoli e hobbisti, nell'area del centro di Scandiano e un Luna Park nella rotonda del Parco della Resistenza, composto da circa 7 attrazioni, dal 20 al 29 novembre 2026, con l'obiettivo di creare un'occasione di festa per la cittadinanza e per le attività commerciali.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2026 avente ad oggetto "ELENCO DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' ATTRAZIONISTICHE NELL'ANNO 2026 – ADEMPIMENTI LEGGE 18.03.1968 N.337" con la quale sono state identificate le aree idonee allo spettacolo viaggiante;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 10/07/2025 avente ad oggetto "DEFINIZIONE GIORNATE DI MERCATO PER LE FIERE DI SAN GIUSEPPE E SANTA CATERINA PER L'ANNO 2026" con la quale sono state identificate le giornate delle fiera di Santa Caterina;

Valutato che l'iniziativa abbia una valenza di promozione per il territorio di Scandiano e sia al tempo stesso un'occasione commerciale per gli operatori economici portando notevole afflusso di persone interessate all'intrattenimento;

Considerato che l'intero evento, mercato ambulante della fiera e Luna Park, si svolgerà nel periodo compreso dal 20 al 29 novembre 2026, nell'area del centro storico di Scandiano e nel Parco della Resistenza;

Rilevato dalle cronache nazionali il verificarsi di casi di incidenti, anche gravi, in occasione di fiere paesane, manifestazioni e sagre;

Ritenuto che:
- al fine di evitare i problemi connessi all'abbandono di bottiglie di vetro, con conseguente presenza di vetri sull'asfalto, estremamente pericolosi per i passanti visto l'afflusso di pubblico previsto per le serate, sia necessario vietare la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in vetro e di bevande in recipienti di alluminio chiusi;
- al fine di evitare problemi connessi all'accumulo di rifiuti in prossimità degli esercizi

commerciali gli esercenti siano tenuti a raccogliere i rifiuti in eccesso secondo le regole di nettezza urbana differenziata;

Visto l'art. 50 del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998;
- la Direttiva del Ministero dell'interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018 Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635; Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ORDINA

Nelle giornate di 22 25 e 29 novembre
Agli ambulanti alimentari presenti nei posteggi della Fiera di Santa Caterina
Ai pubblici esercizi presenti nell'area della Fiera di Santa Caterina

Dal 20 al 29 novembre
Ai punti ristoro presenti all'interno del Parco della Resistenza

- Il divieto alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di 18 anni;
- il divieto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione superiore a 0,5% vol. 30 minuti prima della fine dell'evento;
- Il divieto alla vendita e somministrazione per asporto di bevande di qualsiasi natura in vetro;
- Il divieto alla vendita per asporto di bevande in lattine e recipienti in metallo chiusi;
- Il divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana differenziata;

SANZIONI

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del D. Lg. 18 agosto 2000 n. 267.

Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, in particolare, per quanto riguarda la somministrazione di alcolici;
L'esercente che, somministra alcol ai minori di 16 anni o a infermi di mente è sanzionato con una pena dell'arresto fino ad un anno, prevedendo una tutela anche per i minori di anni 18, come previsto dall'art. 689 del codice penale;
Fermo restando la violazione penale nel caso i consumatori siano minori di anni 16, chiunque somministri bevande alcoliche a ragazzi di età compresa **tra i 16 e i 18 anni** soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.000; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da € 500 a 2.000 euro con la SOSPENSIONE dell'attività per tre mesi;

La violazione delle prescrizioni relative alla vendita e/o alla somministrazione di alcolici comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 20.000;

Per gli esercenti che proseguono l'attività di somministrazione alcolici dopo le ore 24 non rispettando le prescrizioni in merito ad etilometri ed esposizione delle tabelle ministeriali è prevista una sanzione pecuniaria da € 300 a € 1.200.

Si applicano le sanzioni pecuniarie previste per violazione del divieto di vendita di superalcolici in orario notturno da € 2.500 a € 7.000**.**

DISPONE, INOLTRE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio online comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- di inviare copia della presente ordinanza agli organi di vigilanza: Polizia Locale e Carabinieri;
- di inviare copia della presente alle associazioni di categoria più rappresentative del territorio: Confesercenti-Cna-Confcommercio.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

a norma dell'art 3 e seguenti della Legge 241/1990, che avverso il presente provvedimento può essere opposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la l'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Li 11/11/2026

Sindaco
Matteo Nasciuti / InfoCert S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)